

Capitolo 1

Le linee-guida imprescindibili per gli interventi di giustizia minorile

SOMMARIO: - Sezione 1. La specificità della condizione del minore come paradigma di riferimento. - § 1. Aspetti connotativi dell'età adolescenziale. - § 2. La peculiarità della delinquenza minorile. - Sezione 2. Esigenze di adeguamento della risposta istituzionale. - § 1. Dalla centralità della pena alla priorità della risposta educativa. - 1.1. La necessaria differenziazione del sistema sanzionatorio. - 1.2. L'ulteriore ampliamento della risposta a carattere educativo. - § 2. La valorizzazione del modello di responsabilità.

Posto che appare scientificamente infondata l'idea secondo cui l'inasprimento della risposta, già scarsamente incisivo sul piano della prevenzione generale, possa dissuadere i soggetti minorenni dal delinquere, i quali per spinta evolutiva sono notoriamente portati a sperimentare, oltrepassare i limiti del consentito, sfidare autorità, norme e regole precostituite, ponendole in discussione per potere comprenderne l'utilità e infine rispettarle. In linea con tale constatazione, la ricerca suggerisce che, tra le risposte istituzionali che si rivelano maggiormente incisive nei riguardi di minori e giovani adulti, vi si annoverano quelle aventi un carattere eminentemente educativo¹ – che peraltro risultano valide per la stragrande maggioranza dei minori, anche in presenza di reati gravi – facenti leva su dimensioni quali il *coinvolgimento* e la *partecipazione attiva*, corrispondenti ad analoghi bisogni che si fanno pressanti in età adolescenziale. Tali rilievi indicano la direzione verso cui appare funzionalmente strategico orientare l'intervento in una prospettiva *de iure condendo*, ove possibile, traendo spunto dal sistema di giustizia minorile francese oggetto dello studio comparato.

La coscienza di una strutturale diversità cognitiva ed emotiva del minore, anche di quello che ha violato un precetto penale, ed il consequenziale riconoscimento di una sua autonoma soggettività (*Sezione 1*), pongono le basi per un trattamento differenziato rispetto a quello previsto in via ordinaria (*Sezione 2*).

Sezione 1. La specificità della condizione del minore come paradigma di riferimento.

Gli interventi istituzionali stabiliti dai due paesi posti a confronto e sollecitati anche a livello delle fonti sovranazionali di riferimento, fondano già in buona parte sulla conoscenza acquisita in tema di sviluppo del soggetto in età evolutiva (§ 1) e di

¹ Per un opportuno riferimento a tali ricerche, cfr. F. Dünkel, *Il problema della criminalità minorile in Europa*, cit., in M. Cinque (a cura di), *Giustizia minore?*, cit., p 155 ss..

caratteristiche della criminalità minorile (§ 2). Si tratta allora di consacrare i principi-guida su cui ancorare la risposta ordinamentale, affrancandoli in via definitiva da ogni idea ricorrente volta ad omologarne il funzionamento psichico e la spinta all'atto antisociale a quello di un soggetto adulto, che ha completato in massima parte il processo di definizione e maturazione della personalità.

§ 1. Aspetti connotativi dell'età adolescenziale.

Tra i traguardi di maggiore rilievo conseguiti nel corso del XX secolo su scala mondiale, vi è senz'altro quello di avere riconosciuto al minore² una peculiarità ontologica propria, indipendentemente dalla condizione o stato giuridico in cui può trovarsi (di rischio, vittima o accusato di reato, etc.); affrancandolo così da quell'immagine, tanto riduttiva quanto fuorviante, di «adulto in miniatura»³. Riducendo lo sguardo all'ambito disciplinare della presente riflessione, il minore suscettibile di risposta penale si caratterizza per quella particolare condizione evolutiva che ne segna il passaggio dall'infanzia all'età adulta, ossia l'adolescenza⁴. In essa il soggetto prosegue il cammino intrapreso in precedenza, attuando una serie di rivisitazioni critiche delle esperienze infantili e di integrazioni tra queste e quelle attuali, in preparazione di un più stabile, benché non statico, equilibrio futuro. Questione principale per l'adolescente sembra essere la necessità di dover soddisfare taluni inderogabili «compiti di sviluppo» (sviluppo dell'identità, autonomia, etc.)⁵, il cui successo o fallimento ne marcheranno la futura vita sociale e di relazione⁶.

L'adolescenza viene considerata come un periodo carico di conflitti interiori ed esteriori. In effetti, specie nella sua fase iniziale, essa comporta un profondo sconvolgimento nella dinamica evolutiva del soggetto. Con il sopraggiungere della pubertà, l'equilibrio precedentemente raggiunto viene sovvertito da una serie di

² Per la normativa sovranazionale ed interna alla maggior parte dei Paesi europei, tale è considerato ogni individuo che non ha ancora compiuto i diciotto anni. Così all'art. 1 della *Convenzione di New York* del 1989.

³ Cfr. G. Lapassade, *Il mito dell'adulto: saggio sull'incompiutezza dell'uomo*, Guaraldi, Firenze, 1970.

⁴ Cfr. P. H. Mussen, J. J. Conger, A. C. Huston, *L'adolescenza*, in *Lo sviluppo del bambino e la personalità*, parte V, 3^a ed., Zanichelli, Roma, 1986, p. 407 ss.. Se l'inizio di tale fase viene fatto coincidere con l'avvio della pubertà, situata generalmente tra gli undici e i quindici anni tenuto conto di alcune variabili rilevanti (società e cultura di appartenenza, differenze di genere, etc.), alquanto difficoltoso risulta stabilirne la conclusione, dal momento che l'adolescenza, intesa nei suoi aspetti psicodinamici, sembra essersi prolungata inglobando ed andando anche oltre la «giovinezza». Su quest'ultimo aspetto, cfr. L. Pati (a cura di), *La giovinezza. Un nuovo stadio per l'educazione*, La Scuola, Brescia, 2000.

⁵ Cfr. A. Maggiolini, G. Pietropoli Charmet (a cura di), *Manuale di psicologia dell'adolescenza: compiti e conflitti*, Angeli, Milano, 2004, p. 95 ss..

⁶ È noto, infatti, che proprio durante tale stadio, abitudini, credenze, valori e stili di vita vengono a consolidarsi. Su tale argomento, cfr. P. H. Mussen, J. J. Conger, A. C. Huston, *Op. cit.*, p. 465 ss..

modificazioni significative sia interne che esterne, che interessano la totalità della persona; mutamenti che si registrano ai diversi livelli fisico, psichico e sociale, tra loro agenti in modo sovrapposto ed integrato, in una dimensione d'influenza reciproca⁷. Ciò che allo stesso soggetto appare in maniera macroscopicamente rapida sono le repentine trasformazioni bio-fisiologiche del corpo. Aspetto che evidentemente ha particolare influenza sul secondo dei livelli considerati, in cui la struttura precedente viene messa in discussione. Da questo punto di vista, l'alterazione si sostanzia in un più o meno evidente conflitto tra le diverse istanze intrapsichiche del soggetto, al fine di giungere ad un loro funzionale equilibrio⁸. In sostanza, tale livello attiene ad una naturale e graduale uscita del soggetto da una posizione autocentrica, tipica dell'età infantile; prende sempre più corpo, cioè, una chiara e definitiva definizione del Sé, rispetto agli altri e al mondo, considerate come di entità scisse, esistenti a prescindere dall'esistenza del soggetto stesso. Si tratta di un processo dinamico tutt'altro che impermeabile al terzo livello relativo all'interazione con l'ambiente sociale, familiare ed extra-familiare. L'adolescente vive una prima tendenza a superare la dipendenza dai genitori, sia come oggetti reali, sia come oggetti fantasmatici, e ad orientarsi verso l'esterno privilegiando il gruppo dei pari; in ciò spesso non aiutato dalle figure di riferimento, che invece gli rimandano messaggi ambivalenti⁹.

Dal momento che, secondo una lettura eco-sistemica, l'adolescenza si presenta come un'esperienza non disgiunta da altre determinanti umane, essa invita ad essere ricorsivamente interpretata anche alla luce dei mutamenti *macro* e *micro* sociali che costantemente interessano la società ed i suoi sotto-sistemi. Alla base di determinati eventi della vita – alla stregua dei quali pure il *reato* si attesta – è sempre più frequente riscontrare l'incomprensione tra adolescenti ed adulti di riferimento, come esperienza reciproca e speculare. Al riguardo la ricerca empirica invita a riflettere sul fatto che oggi la famiglia sembra incidere molto meno che in passato nella crescita e nella formazione dei figli¹⁰. D'altra parte l'adulto esperto che per ragioni professionali incontra, si confronta ed interagisce con i ragazzi, sa bene di trovarsi di fronte ad un'adolescenza dai contenuti e bisogni in parte diversi rispetto al passato¹¹. Ciò che mette in guardia dai tentativi, assai frequenti, di ridurne la complessità attraverso semplicistiche operazioni di assimilazione o

⁷ *Ib.*, p. 409 s..

⁸ *Ib.*, p. 410 s..

⁹ *Ib.*, p. 415.

¹⁰ Sul punto, *cf.* Pietropolli Charmet (a cura di), *Ragazzi sregolati. Regole e castighi in adolescenza*, Angeli, Milano, 2001, p. 55 s..

¹¹ Sul tema dei nuovi bisogni degli adolescenti, *cf.* G. Agone, E. Visconti, T. De Pascale, *Pedagogia dell'adolescente. Stili e profili degli adolescenti della post-modernità*, La Scuola, Brescia, 2004.

parallelismo storico-individuale, invitando piuttosto ad orientare ogni sforzo alla comprensione delle numerose novità che oggi sembrano ri-caratterizzarla, a partire dalle funzioni storicamente attribuite alla *genitorialità*¹². Pur considerando una sua base invariante legata a dispositivi naturali, l'aspetto nuovo della *genitorialità* che sembra essenziale può essere colto in un doppio cambiamento: da un lato, la crisi di autorità della figura paterna e le trasformazioni indotte nel ruolo materno dal massiccio ingresso della donna nel mondo del lavoro e dalle connesse crisi di coniugalità e maternità, quali organizzatori centrali dei processi identificatori maschili e femminili; dall'altro, l'evoluzione degli atteggiamenti educativi e dei vissuti affettivi delle figure genitoriali che vengono innescati dal processo di crescita del figlio, dalla sua progressiva metamorfosi, che sempre più sfida le capacità di adeguamento e di risposta intelligente da parte dei genitori¹³. Ciò ha determinato una scelta obbligata nell'esercizio della genitorialità: quella di dover rendere i figli molto autonomi fin dalla loro infanzia e di dovere delegare ad agenzie esterne alla famiglia (scuola, oratorio, gruppo sportivo, etc.) una quota considerevole delle funzioni di contenimento affettivo, di relazione ed accompagnamento. Come diretta ed inevitabile conseguenza di tale mutamento, sono sorte esigenze di ridefinizione attorno a tematiche quali la *sessualità*, il *potere*, le *regole*, gli *amici*, etc., nel tentativo di addivenire alla determinazione di "nuove regole" condivise in ambito familiare. Esse non concernono faccende marginali, riguardando piuttosto il *come* si tutela la sopravvivenza in una fase dello sviluppo in cui appare obbligatorio "rischiare"¹⁴: i genitori pongono un rischio compatibile, i figli sostengono che il rischio è una variabile indipendente e che perciò non lo si può calcolare.

Data la dimensione di "indeterminatezza" nella quale si sostanzia l'adolescenza, rilevante funzione contenitiva e d'identificazione assumono i rapporti con il gruppo dei pari, che nel nuovo profilo familiare delineato vengono realizzate attraverso nuove modalità di approccio e di significazione. Divenuti "grandi" i preadolescenti si apprestano a gestire il desiderio di socializzazione, che aumenta moltissimo in questa fase della crescita con modalità diverse rispetto alle generazioni precedenti, per il semplice fatto che quelli di oggi sono già soggetti sociali e da molti anni fanno parte di una rete di relazioni amicali molto ricca di scambi ed affetti. D'altra parte i genitori temono il legame di

¹² In proposito, cfr. G. Pietropolli Charmet, *I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte a una sfida*, Cortina, Milano, 2000; F. Montuschi, A. Polmonari, *Nuovi adolescenti: dalla conoscenza all'incontro*, EDB, Bologna, 2006.

¹³ Cfr. G. Pietropolli Charmet, *Op. cit.*, p. 34 s..

¹⁴ *Ib.*, p. 38.

dipendenza dal gruppo amicale, rafforzati in questo dalla conoscenza acquisita rispetto alla possibilità che il gruppo può annullare le capacità individuali di ritrarsi dalle ingiunzioni comportamentali provenienti da esso, attivate avviluppando le menti individuali in una mente gruppale dotata di più elevati poteri decisionali¹⁵. Essendo diverse le opinioni, gli interessi, le paure e i desideri, è evidente che su questo tema genitori e figli siano costretti a negoziare nuove regole deputate a rendere compatibili le due “famiglie” che oggi gli adolescenti si trovano ad esperire, quella *naturalmente* acquisita e quella *sociale* che si sono costruiti da soli e che, più della prima, li accompagna e li sostiene, li consola e li contiene¹⁶. I genitori che per le ragioni esposte non riescono più a sintonizzarsi con gli inevitabili ed auspicati mutamenti dei figli, non riescono ad identificarsi con le nuove ragioni del loro disagio e, conseguentemente, non possono nemmeno sostenerli nel loro processo di crescita. Viceversa, coloro che garantiscono agli adolescenti la continuità della relazione, sia pure nella discontinuità delle forme, appaiono in grado di mantenerne un aggancio emotivo, espletando in tal modo sia la funzione di rispecchiamento, sia il necessario accompagnamento nell’attività di attribuzione di senso e di contestualizzazione della complessità degli avvenimenti.

§ 2. La peculiarità della delinquenza minorile.

La ricerca scientifica ha mostrato come l’atto antisociale commesso dai minori abbia origini ben diverse da quello perpetrato dagli adulti, sicché il nesso tra adolescenza e criminalità sembra sfuggire a qualsiasi tentativo di spiegazione lineare, univoco e definitorio¹⁷. Secondo una prospettiva fenomenologica, infatti, il ricorso al reato in tale fase può essere indice di un accresciuto stato di tensione o difficoltà del giovane ad intraprendere o a proseguire il percorso verso la propria autorealizzazione; le condizioni di degrado dell’ambiente di vita, associate a mancanze intra-soggettive variabili, possono attestarsi quali barriere spesso insormontabili tra il soggetto e la soddisfazione di quei “bisogni evolutivi”¹⁸ comuni a ciascun individuo. In ambito psicologico si è posto l’accento su talune peculiarità dello psichismo adolescenziale, quali una strutturazione

¹⁵ *Ib.*, p. 46.

¹⁶ *Ib.*.

¹⁷ D’altra parte, ciò che nel senso comune viene indicato come delinquenza minorile, ad un approccio scientifico si presenta come un fatto sociale complesso, di non semplice descrizione. Sul tema, *cfr.* L. Mucchielli, *L’evoluzione de la délinquance des mineurs: entre criminalisation, judiciarisation et ghettoisation*, in M. Boucher (sous la dir. de), *Penser les questions sociales et culturelles contemporaines: quels enjeux pour l’intervention sociale*, L’Harmattan, Paris, 2010, p. 115; G. F. Ricci, D. Resico (a cura di), *Pedagogia della devianza. Fondamenti, ambiti, interventi*, Angeli, Milano, 2010, p. 15 ss..

¹⁸ *Cfr.* A. Maggolini, G. Pietropolli Charmet (a cura di), *Op. cit.*, p. 267 ss..

della personalità ed un grado di maturità in divenire, una tendenza a trasporre nella realtà esterna, per mezzo di un pensiero ancora di tipo *operatorio-concreto*¹⁹, tanto i dinamismi di un mondo interno sottoposto ai mutamenti di ordine psico-biologico, quanto la sofferta risignificazione della propria identità²⁰. La dissonanza dell'atto trasgressivo, rispetto alla tensione maturativa d'integrazione tra gli aspetti costruttivi e distruttivi della personalità, impone una riflessione sul senso di tali comportamenti privi di "mente" ma ricchi di significato simbolico. Esso si configura, quindi, come l'estroflessione di un'insostenibile sofferenza del Sé, di un disagio psichico che è al medesimo tempo intrapsichico e interpersonale²¹. La decodifica dell'aspetto comunicativo dell'atto deviante diviene pertanto essenziale per recuperare l'implicita richiesta di "contenimento" dell'adolescente, demandato ad uno "spazio psichico esteso", inclusivo anche dell'ambiente relazionale, costituente una "mente" capace di attribuirvi un significato emotivo²².

Anche sotto un profilo pedagogico, quelle dimensioni di fatalismo e di scetticismo costantemente presenti nei minori che assumono comportamenti antisociali, sono intese come l'espressione straordinaria di un blocco del/nel loro processo di divenire soggetti. Sulla base della medesima prospettiva fenomenologica attribuite ad ogni individuo la tendenza ad investire di significato ciò che lo circonda²³, i motivi della irregolarità della condotta possono essere individuati in una "assenza" o in una "distorsione" dell'*intenzionalità*, quale capacità del soggetto ad attribuire un senso al proprio agire²⁴. Da quanto si è andato dicendo appare evidente che l'oggetto di un approccio pedagogico non è, e non può essere, l'atto deviante da reprimere o controllare, bensì quell'insieme di dimensioni – *cognitiva, emotiva, relazionale*, ma anche, *valoriale e morale* – di cui appare costitutivamente intriso ogni soggetto. All'interno di detto paradigma centrato sul "contributo attivo" del soggetto, inoltre, appare indispensabile evidenziare il processo di elaborazione che lo conduce a perpetrare una condotta antisociale. Assumere come centrale il contributo più o meno intenzionale del soggetto, non significa svuotare di senso le

¹⁹ Cfr. J. Piaget, *Lo sviluppo mentale del bambino e altri studi di psicologia*, cit., p. 112.

²⁰ Sull'esperienza di "deprivazione" precoce come fondamento del comportamento disadattivo, cfr. D. W. Winnicott, *Il bambino deprivato: le origini della tendenza antisociale*, Cortina, Milano, 1986, p. 13 ss..

²¹ Cfr. A. Maggiolini, G. Pietropolli Charmet (a cura di), *Op. cit.*, p. 173.

²² Cfr. W. R. Bion, *Apprendere dall'esperienza*, tr. it., Armando, Roma, 1972, p. 75.

²³ Su tale ambito di ricerca, cfr. P. Bertolini, *Pedagogia fenomenologica. Genesi, sviluppo, orizzonti*, La Nuova Italia, Milano, 2001.

²⁴ Cfr. P. Bertolini, L. Caronia, *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*, La Nuova Italia, Firenze, 1993, p. 53 ss..

diverse descrizioni dell'individuo addotte dalle differenti scienze interpretative²⁵, bensì ricondurle ad un principio di relatività. Si è della convinzione, infatti, che è solo partendo dalla considerazione di tale completezza che l'atto umano – anche quello antisociale – diviene intelligibile. Ed è solo il soggetto – inteso finalmente nella sua integrità – che può condurre alla comprensione del significato del suo originale comportamento.

Da quanto si è venuti dicendo emerge chiaramente che l'atto antisociale si presta piuttosto ad una lettura multifattoriale, che necessita di opportune contestualizzazioni e soggettivizzazioni per essere compreso nel suo aspetto idiografico. Tenuto conto, dunque, del fatto che ci si muove in un campo tutt'altro che stabile ed assolutizzabile²⁶, in ambito di ricerca si è tuttavia rilevato come la maggior parte dei reati commessi da minori sia ascrivibile a quei comportamenti trasgressivi che ritualmente segnano il passaggio dall'adolescenza all'età adulta²⁷; una delinquenza dunque di tipo “occasionale” e comunque “transitoria”, nella più parte dei casi, destinata a riassorbirsi con la crescita dell'individuo²⁸. Per una minoranza non trascurabile, rispetto alla quale peraltro si riscontrano mediamente i reati più gravi²⁹, il ricorso all'atto antisociale rappresenta piuttosto il “sintomo di un malessere”³⁰ dell'individuo e/o dell'ambiente socio-familiare in cui vive³¹; una condizione che, a seconda della profondità della “crisi” e della qualità della sua presa in carico, può evolvere in una qualche forma psicopatologica³².

Individuare una costante al di qua di comportamenti delinquenziali spesso assai differenti, non significa optare per una risposta generale e standardizzabile. Paradossalmente, la scelta di assumere una categoria in cui convogliare le caratteristiche soggettive originanti condotte irregolari si trasforma in un invito all'individualizzazione

²⁵ Potendo altresì farsi riferimento alle numerose interpretazioni sociologiche, per tutti, *cf.* M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, *Sociologia della devianza*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 13 ss.

²⁶ Di conseguenza, ogni approccio tassonomico al fenomeno assume un'utilità comunque relativa quando si intende, non già come schema rigidamente conchiuso, bensì come linee di tendenza suscettibili di variazioni.

²⁷ Sul tema dei “riti iniziatici”, *cf.* A. Maggiolini, G. Pietropolli Charmet (a cura di), *Op. cit.*, p. 31 ss..

²⁸ *Cfr.* R. Gassin, S. Cimamonti, P. Bonfils, *Criminologie*, 7^e éd., Dalloz, Paris, 2011, p. 441 e 629 s.; Rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, *L'eccezionale quotidiano*, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 14 marzo 2006, p. 222 ss. e 232 ss., consultabile sul sito www.minori.it.

²⁹ Che incidono per circa il 5%, *cf.* F. Dünkel, *Il problema della criminalità minorile in Europa*, cit., p. 163.

³⁰ *Cfr.* P. Bertolini, L. Caronia, *Op. cit.*, p. 23 ss.; *L'eccezionale quotidiano*, *Doc. cit.*, p. 233 ss.; G. Zara, *Le carriere criminali*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 391 ss. e 437 ss..

³¹ Si tratta di una forma di delinquenza individuata anche in termini di «esclusione», *cf.* D. Salas, *Refonder l'État éducateur*, *Revue Esprit*, avril 1998; o, più recentemente, di «espressione», *cf.* F. Bailleau, *Jeunes et politiques publiques. Comment juger et punir les mineurs ?*, 13 février 2009, p. 213 ss., testo consultabile al sito internet www.lrdb.fr; nella quale si riscontra sovente il «nocciolo duro» della delinquenza giovanile, *cf.* R. Gassin, *Les noyaux suractifs des mineurs délinquants*, RPDP, 2003, in essa, p. 805 ss..

³² Su quest'altro profilo, *cf.* V. L. Castellazzi, *Le psicosi. Psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza*, Las, Roma, 1991, p. 56 ss..

dell'analisi e dell'intervento³³, atteso che dietro un agire – seppur antisociale – c'è sempre un soggetto e le sue idiosincratice motivazioni³⁴; il quale, *a fortiori* se minorenni, non appare coincidente con l'atteggiamento o con l'atto assunto, ponendosi questi ultimi come manifestazioni simboliche di quel “mondo” più articolato e complesso che è la persona. L'assunto derivante da questa breve disamina sulla condizione minorile sembra, dunque, far leva sulle maggiori risorse potenziali proprie della condizione psicologica adolescenziale, le cui strutture in formazione possono essere meglio orientate verso una positiva evoluzione da interventi preventivo-educativi attivabili anche in ambito penale.

Sezione 2. Esigenze di adeguamento della risposta istituzionale.

La letteratura giuridica ha posto in evidenza come nelle società moderne, caratterizzate da elevata complessità e conflittualità crescente, la risposta repressiva – e la minaccia della sua inflizione – appaiono non più sufficienti ad assolvere alle originarie funzioni di prevenzione generale e speciale³⁵. Una constatazione che rivela tutta la sua disarmante fondatezza, quando la si riferisce ad autori di reato minorenni, considerati soggetti in formazione per eccellenza. Se l'istanza retributivo-punitiva affonda le sue radici nell'esigenza di difesa sociale e non appare utopisticamente eliminabile, in quanto, ancorché di una certa utilità, rimane elemento intrinseco della società e prima ancora della stessa natura³⁶, tuttavia, soprattutto nei confronti dei minori, ad essa può e deve essere attribuito un ruolo realmente marginale e di *extrema ratio*.

Si ravvisa pertanto l'esigenza di adeguare alla particolare condizione minorile sopra delineata il sistema sanzionatorio ed il suo stesso impianto teorico, in coerenza con taluni principi-guida opportunamente reinterpretati o integrati (§ 1), in una prospettiva che includa la ricerca di un'oculata, funzionale responsabilizzazione del minore (§ 2).

§ 1. Dalla centralità della pena alla priorità della risposta educativa.

Richiamata l'attenzione sulla realtà psico-sociale per un auspicato futuro intervento riformatore, va osservato sin d'ora che una rifondazione della politica criminale minorile

³³ Cfr. P. Bertolini, L. Caronia, *Op. cit.*, p. 13 ss. e 33 ss..

³⁴ *Ib.*, p. 20 ss..

³⁵ Per una analisi giuridico-filosofica sul concetto di “crisi” della pena, cfr. L. Eusebi, (a cura di), *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Giuffrè, Milano, 1989; Id., *La pena “in crisi”: il recente dibattito sulla funzione della pena*, Morcelliana, Brescia, 1990. Con riferimento specifico all'ambito minorile, cfr. A Della Bella, E. Mariani, *Il sistema penale minorile in precario equilibrio tra esigenze di rieducazione e bisogno di certezza e effettività della pena*, in Cass. pen., n. 12, 2005, p. 4048 ss..

³⁶ Sul tema, cfr. S. Di Nuovo, G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 557 ss.

non potrà rinunciare ad una molteplicità di modelli di risposta, la varietà e la flessibilità degli interventi risultando connaturate alla stessa condizione dei destinatari.

1.1. La necessaria differenziazione del sistema sanzionatorio.

Secondo quanto disposto dai diversi testi di riferimento sovranazionale, la reazione statale nei riguardi del reo minorenne deve poggiare prioritariamente su *risposte educative*, alternative al percorso giudiziario e alla sanzione tradizionali, ai quali deve farsi ricorso soltanto in via sussidiaria³⁷. L'affermazione del principio di educabilità del minore autore di reato, ha trovato così diretta corrispondenza nell'esortazione rivolta agli Stati a predisporre nei riguardi dello stesso un trattamento diversificato rispetto a quello previsto per l'adulto, che tenga conto della sua particolare condizione e risponda pertanto a criteri di "specificità", che orientino la risposta nell'impostazione del suo paradigma teorico e sul piano applicativo. Ora, si è già anticipato come il sistema sanzionatorio che l'ordinamento italiano riserva al minore sia sostanzialmente mutuato da quello pensato e previsto per gli adulti³⁸, malgrado i reiterati inviti della Corte costituzionale al legislatore ad adeguarlo alla specificità riscontrata³⁹.

Sotto questo profilo, l'ordinamento francese si presenta come un valido modello a cui potersi ispirare, il quale, come constatato, da lungo tempo dispone di una tipologia di *mesures éducatives* anticolata e graduata al suo interno, con cui si è inteso differenziare il trattamento penale del minore e rispondente ad un principio di priorità applicativa rispetto alla sanzione. Del resto, come si è avuto modo di riscontrare, l'adeguatezza e validità intrinseca di dette risposte non sembrano essere state poste in discussione, né dall'introduzione delle omonime misure a carattere sanzionatorio, né dalle stesse ipotesi di riforma in ultimo prese in esame. Una simile prospettiva, la cui idea invero risulta già contenuta nell'ipotesi avanzata dal progetto Grosso di ricomprendere i diversi istituti minorili a carattere non sanzionatorio aventi natura sostanziale nell'alveo del codice penale, fornirebbe l'opportunità di risolvere la riscontrata discrasia, propria del sistema italiano, tra un processo penale adeguato al minore e un diritto penale rimasto aspecifico.

³⁷ Sul punto si rinvia a quanto già riscontrato al capitolo iniziale del presente lavoro, ed in particolare a quanto ribadito dal Parere n. 2006/C 110/13 del Comitato economico e sociale europeo, cit., § 7.1.2, ed, in ultimo, dalla stessa Racc. *CM/Rec(2008)11*, reg. 23.2.

³⁸ Cfr. V. Patanè, *Imputabilità minorile, misura e qualità della risposta penale*, cit., p. 118.

³⁹ Va precisato, tuttavia, come tali richiami mossi dalla Corte non si siano mai tradotte in sentenze di accoglimento, restando per così dire "relegate" nell'ambito di declaratorie d'inammissibilità. Tra le altre, cfr. Corte cost., n. 313 del 1990, cit.; n. 125 del 1992, cit.; n. 140 del 1993, cit.; e n. 109 del 1997, cit..

Va osservato che tale pur auspicato traguardo appare di non facile acquisizione in un sistema penale come quello italiano fondato sul «doppio binario», come d'altronde sembra testimoniare la ritrosia del legislatore ad accogliere i richiami della Consulta. Affinché si possa pervenire ad un sistema sanzionatorio specialmente ideato per i minori, che contempli una gamma di misure rispondenti al principio della priorità della risposta educativa, come chiaramente indicato dai testi sovranazionali di riferimento, occorre abbandonare la centralità della pena su cui si fonda l'attuale sistema, operando un vero e proprio mutamento di paradigma, culturale ancor prima che normativo, fondato su risposte che trasferiscano la dimensione della reazione penale dall'obbligo di soffrire ad una prospettiva educativo-responsabilizzante⁴⁰. L'ipotesi di abolizione *tout cour* del «doppio binario» per i minori, avanzata dai diversi progetti di riforma precedentemente considerati, appare dunque come condizione necessaria ma non sufficiente, potendo essere opportunamente completata da una riformulazione delle attuali *misure di sicurezza* – attesa la loro riconosciuta inadeguatezza per tali soggetti e la residualità applicativa che ormai le connota – in chiave eminentemente educativa⁴¹, a quel punto, da privilegiare alla pena.

Come si è già osservato, l'utilizzo residuale della pena detentiva è stato conseguito prevalentemente attraverso congegni processuali⁴². Si tratta allora di andare oltre quanto sancito dal legislatore dell'88, verso un'auspicata riforma anche della disciplina sostanziale che possa fissare in modo esplicito il nuovo principio della priorità della risposta educativa nei confronti dei minori, in tal modo adeguando compiutamente il sistema sanzionatorio alla loro peculiarità ed allineandolo ancor più alle esortazioni sovranazionali sul punto.

L'effettiva tutela del minore *dal e nel* sistema penale orienterebbe verso opzioni, per così dire, di intervento minimo, che, pur dovendosi garantire un punto di equilibrio con le pur legittime istanze di difesa della collettività, non può non assumere toni più accentuati. D'altronde, di fronte alla delinquenza minorile, appare possibile sciogliere lo storico dilemma se occorra privilegiare le risposte a carattere essenzialmente educativo o piuttosto quelle di natura repressiva⁴³, stabilendo un punto di ragionevole equilibrio tra detti due poli dell'intervento, attraverso l'adesione ad un'idea non più dicotomica bensì complementare tra l'«interesse del minore» e quello della «sicurezza sociale». In tal senso,

⁴⁰ Cfr. V. Patanè, *I progetti di modifica del sistema processuale penale minorile*, cit., p. 340; Id., *Le prospettive di riforma della responsabilità penale in Italia*, cit., p. 225; L. Cesaris, *Tendenze e riforme del processo penale minorile*, cit., p. 239

⁴¹ Su tale prospettiva, cfr. V. Patanè, *Le prospettive di riforma*, cit., p. 226 ss..

⁴² Tra gli altri, cfr. S. Larizza, *Il diritto penale dei minori*, cit., p. 521.

⁴³ Su tema, cfr. S. Larizza, *Bisogno di punizione o bisogno di educazione? Il perenne dilemma della giustizia minorile*, in Cass. pen., n. 9, 2006, p. 2975 ss..

è possibile ritenere che un sistema di giustizia che privilegi la protezione alla sanzione del minore, che coinvolga tutti gli attori (autore, vittima, famiglia, società) a prendere parte attiva nelle decisioni prese in direzione del suo recupero e reinserimento sociale, a lungo termine, non potrà che rinforzare la stessa dimensione della sicurezza pubblica⁴⁴.

Nella prospettiva delineata di una valorizzazione dell'istanza special-preventiva, la gravità del reato, pur non potendo e non dovendo essere sottovalutata⁴⁵, nel caso dei minori non dovrebbe mai orientare verso scelte di rigida tassatività che, restringendo il potere discrezionale attribuito al giudice, finiscano con l'ostacolare il più ampio ricorso alle attuali formule definitorie a carattere non sanzionatorio⁴⁶, pena un'insostenibile messa in discussione della garanzia derivante dal principio di individualizzazione, che consente di adeguare la risposta al caso concreto. Appare indiscutibile che qualsivoglia risposta, anche quella avente un carattere educativo preminente, vada applicata in rigorosa coerenza con il principio di proporzionalità rispetto al fatto commesso, come lo è attualmente, e previo accertamento della responsabilità del minore.

Muovendosi entro tale cornice, la futura giustizia penale minorile potrebbe fondarsi più compiutamente sul principio di sussidiarietà, che, nei confronti dei minori, assume un duplice volto: rispetto alla pena (non solo, anche se soprattutto, detentiva), a cui dovrebbe farsi ricorso esclusivamente in forma residuale; inoltre, come si osserverà nel capitolo seguente, un ruolo egualmente sussidiario andrebbe altresì riservato allo stesso processo penale, che, di per sé, si configura notoriamente come un'esperienza affittiva⁴⁷, essendo peraltro, come già sottolineato, innanzitutto strumento per l'acquisizione della prova e l'accertamento della responsabilità e che pertanto non può essere piegato a fini pedagogici⁴⁸. Punto di riferimento obbligato di tale nuovo corso da imprimere alla giustizia minorile è l'art. 11.1 delle *Regole di Pechino*, che esorta a considerare «l'opportunità, ove possibile, di trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale da parte dell'autorità competente», nel preminente interesse del minore⁴⁹. Appare evidente,

⁴⁴ J. Zermatten, *Intérêt supérieur de l'enfant ou intérêt sécuritaire ?*, in *Les Cahiers dynamiques*, n° 43, avril 2009, p. 29. Una compatibilità che, d'altronde, è stata sostenuta anche dal Comitato dei diritti del minore, Commento generale n° CRC/C/GC/10 del 25 aprile 2007, cit., p. 5.

⁴⁵ Sul punto, cfr. S. Larizza, *Il diritto penale dei minori*, cit., p. 516 s..

⁴⁶ Il riferimento è soprattutto agli istituti della *sospensione del processo e messa alla prova* e alla *mediazione penale*. In proposito, cfr. V. Patanè, *La mediazione penale in Italia*, in E. Zappalà (a cura di), *Dove va la giustizia penale minorile?*, cit., p. 85 s..

⁴⁷ Cfr. S. Larizza, *Op. cit.*, p. 521.

⁴⁸ Sul punto, per tutti, cfr. G. Giostra, *Prime riflessioni intorno ad uno statuto europeo dell'imputato minorenni*, in G. Giostra (a cura di), *Op. cit.*, p. 9 ss..

⁴⁹ Analoghe esortazioni, come già riscontrato, sono rinvenibili nella sezione II della *Racc. (87)20* e al punto 7 della sezione III della *Racc. (03)20* del Consiglio d'Europa.

nella chiamata direttiva sovranazionale, il riferimento a misure extra-giudiziarie che consentano di evitare le conseguenze negative, quali lo stigma del giudizio e della condanna, connesse al sistema formale di giustizia minorile, sollecitando il legislatore nazionale a predisporre strategie di diversione ad esso alternative⁵⁰.

1.2. L'ulteriore ampliamento della risposta a carattere educativo.

Si profila così l'esigenza di predisporre un catalogo articolato di risposte graduate, a carattere educativo preminente e prioritario rispetto alla sanzione classica, costituito da misure delle quali i minori possano avvertire in senso, che tengano conto del loro deficit di educazione e di sviluppo e che contribuiscano alla loro integrazione sociale e a rafforzarne il senso di appartenenza. Le fonti sovranazionali di indirizzo primario⁵¹, incentrate sul principio cardine del diritto del minore a rimanere minore e a essere trattato come tale anche quando è autore di reato, impongono ai legislatori nazionali l'adozione di alcune misure, tali da permettere la configurazione di un sistema penale minorile non soltanto punitivo e retributivo, ma che preveda l'utilizzo di strumenti ispirati a una logica responsabilizzante ed educativa, in una prospettiva che, allo stesso tempo, non si abbandoni al criterio del mero atto di clemenza. Sotto il profilo delle proposte concrete, tuttavia, tutti i testi sovranazionali passati in rassegna appaiono piuttosto generici, contenendo per lo più riferimenti a forme di *diversion* (fra cui la *mediazione*, quale unica misura espressamente indicata) e di *probation*; ciò forse non casualmente, attese, da un lato, le differenze esistenti tra i singoli Stati membri, e, dall'altro, intendendo lasciare agli stessi un ampio margine per individuare forme di risposta più congeniali alle caratteristiche dei singoli ordinamenti. Un apprezzabile riferimento per un sistema di risposte articolate e graduate in senso progressivo, adeguate alla condizione minorile, è rinvenibile nelle note tesi di Brema per la giustizia minorile⁵², che offrono un'ampia possibilità di scelta ai fini di una loro applicazione al caso concreto.

Da questo punto di vista, l'ordinamento italiano, soprattutto a seguito dell'integrazione operata con la riforma processuale dell'88, dispone già di una valida gamma di risposte a carattere non sanzionatorio, che, nonostante gli aspetti problematici posti in rilievo, costituisce una solida base per potere giungere ad un più articolato e

⁵⁰ Per tutti, *cfr.* V. Patanè, *Diversion*, cit., p. 70.

⁵¹ Ci si riferisce soprattutto alle *Regole di Pechino* del 1985 e alla *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo* del 1989.

⁵² *Cfr.* F. Dünkel, *Le tesi di Brema per la giustizia penale minorile*, in B. Barbero Avanzini (a cura di), *Minori, giustizia penale e intervento dei servizi*, cit., Appendice 2., in particolare i nn. 14-16, p. 309 ss..

appropriato sistema sanzionatorio specifico. Dalla studio delle disposizioni vigenti e, soprattutto, dal confronto con il sistema previsto dall'ordinamento francese, sono emerse talune esigenze di ampliamento dell'attuale assetto, finalizzate a realizzare un maggiore ricorso a formule che consentano di espungere rapidamente il minore dal circuito penale. Nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale vigente nell'ordinamento italiano, tale risultato potrebbe raggiungersi, intanto, attraverso un ampliamento dell'ambito di operatività dell'istituto dell'*irrelevanza del fatto*, di cui potrebbero auspicabilmente ridefinirsi gli stessi presupposti applicativi in direzione di una più puntuale esplicitazione⁵³. Inoltre, nell'ottica della progressività della risposta, prendendo ancora spunto dall'esperienza francese, si potrebbe impiantare nel sistema italiano quella forma di *admonestation*, che sembra utile ad estromettere quei soggetti resisi responsabili di reati bagatellari che possono essere ritenuti non sufficientemente "tenui" da consentire il ricorso alla misura precedente. Invero, quello dell'*ammonimento*, o dell'*ammonizione* che dir si voglia⁵⁴, è un istituto già contemplato dall'ordinamento italiano, come sanzione amministrativa applicabile in materia di contrasto alle sostanze stupefacenti⁵⁵. Si tratterebbe, pertanto, di estenderne l'applicazione ad altre tipologie di reato lievi perpetrati dai minori, come auspicato dalla moderna dottrina⁵⁶ ed anticipato in epoca risalente da progetti di riforma⁵⁷. Nella stessa direzione, infine, si colloca la prospettiva di destinare un più ampio spazio a soluzioni risarcitorie e conciliative, potenziando gli strumenti già messi a disposizione dal legislatore italiano, ma attingendo altresì all'esperienza ormai consolidata da numerosi Paesi europei, tra cui quella francese, assegnando al modello di giustizia ripartiva un ruolo strategico nella rifondazione delle scelte di politica penale, soprattutto, minorile. Come avvenuto nel sistema oggetto di comparazione, sarebbe auspicabile ed opportuno attribuire finalmente uno statuto normativo autonomo alla *mediazione penale*, in tal modo integrando più compiutamente nell'ordinamento italiano il

⁵³ Sul punto, *cf.* S. Larizza, *Op. cit.*, p. 523 s..

⁵⁴ La dottrina propende piuttosto per quest'ultima denominazione, *cf.* V. Patanè, *Op. cit.*, p. 86 ss..

⁵⁵ La misura è prevista all'art. 75, co, 2, del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 relativo al *testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*, G.U. n. 255 del 31 ottobre 1990 - Suppl. ord. n. 67.

⁵⁶ *Cfr.* V. Patanè, *L'individualizzazione del processo penale minorile*, cit., p. 198 ss..

⁵⁷ Il riferimento è qui al Progetto Quarta del 1912, cit., che, già a quell'epoca aveva prefigurato, nell'ambito di un codice dei minorenni, tra le altre, risposte quali l'*ammonimento*, l'*affidamento con diffida ai genitori*, la *libertà sorvegliata* ed il *collocamento in istituto*, che si ritrovano nell'ordinamento francese.

paradigma della giustizia ripartiva, sostenuto in sede sovranazionale⁵⁸ come particolarmente adeguato alla specificità minorile⁵⁹.

Analogamente andrebbe ampliato il ricorso alla forma di “probation processuale” costituito dalla *messa alla prova*, atteso il positivo riscontro rilevato in sede di applicazione; una misura che, insieme a quella appena richiamata, consente di realizzare una maggiore responsabilizzazione del minore. In questo quadro si potrebbe trarre ancora spunto dal modello francese, introducendo nell’ordinamento italiano ulteriori formule di risposta fondate sulla dimensione del “fare”, come, ad esempio, la *mesure d’activité de jour* prevista all’art. 16 ter dell’*ordonnance*, o l’obbligo di prestare un’*attività o servizio di utilità pubblica*⁶⁰, che peraltro possono basarsi su competenze, attitudini e talenti di cui può essere già in possesso il minore, in tal modo valorizzandole ed agendo da gratificazione utile ad aumentarne funzionalmente i livelli di autostima e di fiducia nell’altro. Ciò che appare importante, non è tanto il raggiungimento di una gamma il più estesa possibile di misure a carattere educativo, quanto piuttosto la predisposizione di risposte concepite in modo adeguatamente flessibile, si da rispondere alle diverse caratteristiche che presenta la condizione minorile.

L’importanza strategica della dimensione di responsabilizzazione riferita al minore ne impone una trattazione autonoma.

§ 2. La valorizzazione del modello di responsabilità.

Si è già anticipato come la giustizia minorile abbia già da tempo individuato nel modello c.d. “di responsabilità” la prospettiva attorno cui potere essere opportunamente riformulata⁶¹. Gli aspetti connotativi di tale nuovo paradigma, per quel che qui rileva, sono rintracciabili nella riduzione dell’intervento giurisdizionale al minimo indispensabile, nella predisposizione di una vasta gamma di risposte giudiziarie fondate sul principio educativo, nel ricorso a restrizioni della libertà personale soltanto come *extrema ratio*, in una maggiore attenzione per la vittima, attraverso meccanismi di mediazione e di conciliazione. Una simile prospettiva chiama il reo minorenne ad assumere un ruolo, non

⁵⁸ Il riferimento qui va ai testi specifici più propriamente destinati alla giustizia minorile, nonché alla *Racc. R(99)19* del Consiglio d’Europa, cit., e alle successive *Linee guida* del CEPEJ del 2007, cit..

⁵⁹ In questi termini il Parere n. 2006/C 110/13 del Comitato economico e sociale europeo, cit., § 4.3 e 4.4.

⁶⁰ Occorre precisare, tuttavia, che nell’ordinamento francese tale misura è annoverata tra le pene, come si è avuto modo di riscontrare. Invero, detta misura è stata prevista anche dal legislatore italiano, tra le pene suscettibili di essere applicate nel rito di fronte al giudice di pace, all’art. 54 del D.L.vo n. 274 del 2000, cit., e per effetto della clausola di cui all’art. 63 seg., la sua operatività è estesa anche all’ambito minorile.

⁶¹ Sull’argomento, per tutti, *cf.* G. Giostra, *Op. cit.*, p. 7 ss..

più passivo com'è nel caso del più classico modello retributivo, bensì attivo e partecipante; in coerenza con quell'approccio fenomenologico in precedenza richiamato che lo intende come soggetto in grado di attribuire significato al proprio comportamento, a partire dall'atto illecito commesso⁶².

Dal punto di vista della psicologia sociale, la responsabilità costituisce un concetto immediatamente e strutturalmente interattivo. Non è un contenuto interno alla mente o una qualità della coscienza e della volontà, è qualcosa che si costruisce nei rapporti fra soggetto, azione, istituzioni e società e, nello stesso tempo, è uno schema che organizza le relazioni tra individui, azioni, norme e collettività; non un'entità astratta, ma un processo relazionale, una qualità emergente nei sistemi di reciprocità⁶³. La normativa processuale minorile sembra accogliere tale ipotesi. La responsabilità, infatti, si rappresenta sia come condizione di partenza, sia come fine specifico dell'intervento di giustizia, che intende porsi come "occasione" affinché l'indagato o l'imputato possa, all'interno di un contesto giuridicamente garantito, avviare percorsi di socializzazione e apprendimento di responsabilità, e cioè un confronto con la norma, con le conseguenze per sé e per la vittima, con i significati sociali, con i conflitti sociali. Si allude qui alla partecipazione agli interventi processuali che non riguardano solo l'adolescente autore di reato, ma anche l'adulto che lo accompagna. Tale ottica ha orientato l'interesse del diritto minorile a recuperare una «dimensione ecologica» che intende guardare al crimine come problema che emerge nel sociale e che al suo interno deve essere affrontato e risolto⁶⁴.

L'idea sottesa a tale nuova impostazione rinvia alla necessità di pensare alla "responsabilità", non solo nei termini affermati dal diritto penale rispetto al fatto, a cui corrisponde classicamente la contropinta retributiva data dalla pena, bensì secondo un criterio di processualità complessa che a partire da quel riconoscimento di responsabilità intenda promuoverne un'accezione come presupposto di riattivazione di rapporti sociali conflittualizzati dalla trasgressione; una responsabilità a partire dal fatto, come predisposizione di una serie di condizioni affinché l'autore di reato possa agire la propria responsabilità attraverso azioni riparative dei diritti lesi e come strumento di

⁶² Cfr. P. Bertolini, L. Caronia, *Op. cit.*, p. 53 s.

⁶³ Cfr. G. De Leo, *Psicologia della responsabilità*, Laterza, Bari-Roma, 1996, p. 21.

⁶⁴ Cfr. P. Patrizi, *Dai significati della devianza ai significati dell'intervento: il processo minorile come promozione di responsabilità*, in Alberto Calciolari (a cura di), *Il processo penale minorile tra progettualità educativa e valori costituzionali. Esiti e potenzialità di una rivoluzione sistemica della Giustizia minorile*, Atti del Convegno, Bologna, 28 settembre 2009, Centro Stampa Regione Emilia-Romagna, 2010, p. 33.

apprendimento di nuova responsabilità⁶⁵. La responsabilità «potrebbe essere utilizzata come schema che regola e organizza le interazioni tra individuo, norma e società. Ed è in questa funzione regolatrice che risiede la potenzialità intrinseca di attivazione di competenze capaci di orientare il soggetto al recupero sociale sia in ambito penale, sia nella vita quotidiana, rimettendo in circolo, nella vita del soggetto, possibilità di apprendimento che innescano nuovo apprendimento»⁶⁶. Chiedere allora ad un adolescente di impegnarsi in un'azione o percorso responsabilizzante appare come uno strumento fondamentale non solo in risposta alla sua azione, ma per potere attivare con lui una comunicazione responsabile e offrirgli delle opportunità di reintegrazione attiva che possano metterlo nelle condizioni di agire in futuro delle responsabilità positive.

La cornice che dota maggiormente di senso la predisposizione di tali interventi è quella della giustizia riparativa, dove l'autore di reato è chiamato a confrontarsi con la propria azione non solo di fronte ad un apparato formale e attraverso i percorsi standardizzati del sistema giudiziario, ma per mezzo di comportamenti tesi a ristabilire l'ordine sociale infranto dal reato, nel senso retrospettivo di assunzione delle conseguenze, giudiziarie e sociali, e in una prospettiva che valorizzi, anche sul piano simbolico, una gestione partecipativa dei conflitti.

Un'ultima considerazione appare opportuno rivolgere ai possibili diversi effetti, non sempre auspicabili, della “responsabilizzazione”, traendo spunto proprio dall'esperienza francese. Dal punto di vista della risposta specifica, l'integrazione al modello protezionista dell'idea di responsabilizzare maggiormente il minore autore di reato, promossa in Francia a partire dagli anni '80 del secolo scorso, è pervenuta a delle soluzioni virtuose. L'espressione probabilmente più significativa in questo senso si rinviene proprio nell'introduzione della *mesure d'aide ou de réparation* avente, almeno in origine, natura giuridica di *mesure éducative*, la quale permette inconfutabilmente al minore di confrontarsi con le conseguenze dei suoi atti. Tale positivo apprezzamento ha trovato comunque il suo contrario, in particolare dall'inizio del nuovo secolo, allorché, dietro l'annuncio dell'aggravamento delle manifestazioni di delinquenza minorile, detta responsabilizzazione è stata perseguita attraverso la predisposizione di una risposta penale più precoce e severa, rapida e progressiva, rispondente ad un approccio comportamentista al fenomeno. Ora, se tale nuovo movimento non ha prodotto, in termini di efficacia, i

⁶⁵ Cfr. G. De Leo, P. Patrizi, *Trattare con adolescenti devianti. Progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile*, Carocci, Roma, 1999, p. 67 ss..

⁶⁶ Cfr. G. De Leo, *Op. cit.*, p. 24.

risultati attesi, esso ha certamente prodotto dei risultati in termini di accresciuta repressione del minore autore di reato e di progressivo misconoscimento della sua particolarità. Le ipotesi di riforma sembrano iscriversi in questa seconda accezione del concetto in parola, come testimonia la prospettiva di rinforzare la risposta tipicamente retributiva. Figura emblematica in tal senso sembra essere la perdita di autonomia proprio della *mesure d'aide ou de réparation*. È piuttosto paradossale che nel momento stesso tempo in cui si afferma di volerne valorizzare la fruibilità, venga negata la possibilità di disporla a titolo principale, come risposta a parte intera ad un atto di delinquenza. Una prospettiva che, in definitiva, non tiene conto delle esortazioni al riguardo contenute nei testi di riferimento sovranazionale, ed in particolare dalla *Convenzione internazionale di New York*⁶⁷, nonché dalla *Racc. (2008)11*.

Così concepita, la responsabilizzazione dei giovani autori di reato rischia di essere tradotta e realizzata in maniera riduttiva in un comportamento passivo, di paura di fronte ad un supposto potere dissuasivo della minaccia della “punizione”. Nel contempo, l’efficacia di un tale modello rischia di essere realizzata in maniera effimera, a breve termine, qualora l’intervento non venga tarato sulle cause ma sui sintomi del fenomeno.

Il principio che, a nostro avviso, dovrebbe informare una riformulazione del sistema della risposta al minore autore di reato è quello di mantenere, se non rinforzare, una separazione netta tra il piano educativo, che fonda necessariamente sul consenso e sulla partecipazione del reo – ed il piano punitivo-sanzionatorio, il quale è inevitabilmente improntato alla coazione tendenzialmente deresponsabilizzante del soggetto⁶⁸. Il processo educativo non è – e non può essere – un percorso formativo coatto, ma soltanto un *iter* fondato su, e alla ricerca del, consenso dei giovani destinatari, nel quale indubbiamente possono inserirsi momenti autoritativi, ma questi non possono snaturare il segno del processo che resta educativo e come tale va perseguito. Non si nega, certo, che l’intervento repressivo possa produrre effetti sull’*iter* educativo in corso, né che le modalità della punizione debbano tener conto delle esigenze educative del minore⁶⁹; ma non per questo è lecito confondere educazione e punizione, consenso e coazione⁷⁰. Del resto, se l’intervento penale non può che muovere, almeno nella sua fase d’avvio, da un momento di costrizione

⁶⁷ Come si desume dal Commento generale n° 10 del 25 aprile 2007, cit., p. 5.

⁶⁸ Di tale avviso, tra gli altri, L. Pepino, *Educazione e punizione negli interventi sulla devianza minorile*, in P. Pazé (a cura di), *I minori e il carcere*, Atti di convegno ed incontri di studio, Unicopli, Milano, 1989, p. 68 ss.; S. Di Nuovo, G. Grasso, Op. cit., p. 563 s..

⁶⁹ In tal senso, *cf.* Corte cost., sent. n. 168 del 1994, cit..

⁷⁰ *Cfr.* L. Pepino, Op. cit., p. 70.

della libertà personale, affinché possa pienamente dispiegarsi la sua finalità prioritariamente educativa nei confronti del minore, occorre che esso sia orientato inequivocabilmente alla ricerca del consenso, e dunque della responsabilizzazione, dello stesso destinatario; a tal fine operando una necessaria operazione strategica che conduca il minore al riconoscimento e all'accettazione, più che dell'autorità, dell'autorevolezza dell'"adulto" *lato sensu* inteso⁷¹, quale vero e proprio volano del cambiamento individuale.

Responsabilizzare, infatti, non vuol dire punire di più, ma piuttosto preparare all'esercizio autonomo dei diritti e dei doveri, incoraggiando comportamenti di auto-controllo, di rispetto degli spazi di libertà altrui e delle regole di convivenza sociale⁷². In un quadro così reimpostato, anche la dimensione degli "obblighi" prescrivibili, oltre che legittima, diviene intelligibile per lo stesso destinatario minore.

⁷¹ Su quest'altro profilo argomentativo, *cf.* G. Manzi, *Il trattamento pedagogico dei minori devianti nel superamento della "rieducazione"*, in *Professione Pedagogista*, n° 34 Anno XIV, dicembre 2009, n° 35, Anno XV, aprile 2010, p. 41 ss.; A. Chionna, *Autorevolezza, modello di relazione genitoriale*, in *La Famiglia*, n° 253, luglio-settembre 2010, p. 7 ss..

⁷² In questi termini, J. Zermatten, *La prise en charge de mineurs délinquants. Données des droits de l'enfant et exemples européens*, relazione all'Incontro di studio *La devianza minorile tra sanzione e recupero: orientamenti culturali e strumenti d'intervento*, Trieste, 27 novembre 2004, p. 33, doc. consultabile on-line, al sito Internet www.childsrights.org.